



Adunanza del giorno 25.02.2015
N. 48

Oggetto: Trasferimento e implementazione del CAG Valnerina e gestione del nuovo Centro Polifunzionale

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 9:50 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

	Pres	Ass.		Pres	Ass.
MALAFOGLIA Francesca	P		FALCHETTI BALLERANI Cristhia		A
RICCARDI Carla	P		TEDESCHI Daniela	P	
ARMILLEI Giorgio		A	BUCARI Stefano	P	
ANDREANI Francesco	P		GIACCHETTI Emilio		A
PIACENTI D'UBALDI Vittorio		A			

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco Saverio VISTA

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal **6 MAR. 2015**

LA GIUNTA COMUNALE

TERNI - **6 MAR. 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE
Deel'...

Premesso che:

- si rende necessario il trasferimento del Centro Giovanile Valnerina in altra sede più idonea agli obiettivi del servizio
- con la Delibera di Giunta Comunale n° 304 del 25/9/2013 l'AC ha riconosciuto l'opportunità di aprire, nei locali presi in locazione dall'ATER in via Valenti a Collestatte Piano, un Centro polivalente, implementando le attività e gli obiettivi del CAG, sostenuto da un progetto quadro elaborato già nel 2008 da un gruppo tecnico coordinato dal Dott. G Devastato promotore sociale di allora;
- il Centro dovrebbe rispondere alle esigenze di un territorio e alleggerirne le gravi problematiche sociali, correlate in particolare a fenomeni di disagio, tossicodipendenza, marginalità e devianza giovanile, oltre ai processi di inserimento e integrazione di comunità straniere,
- la zona sociale 10 ha individuato tra le aree prioritarie di intervento, la prevenzione del disagio giovanile, l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra generazioni e, il progetto sopra citato mira alla costituzione di un Centro polifunzionale che possa ospitare:

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

- 1) attività socio-educative per minori, trasferendo nei locali individuati il Centro di aggregazione giovanile Valnerina, attualmente sito in Collestatte paese
- 2) attività socio educativa di strada anche correlata ai progetti promossi dall'A.C. relativamente al miglioramento della sicurezza sociale del territorio
- 3) attività sociali per anziani
- 4) attività di sostegno alla comunità (pro-loco, patronati, etc.)

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Sen. Leopoldo Di Girolamo

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- Servizi Culturali / Politiche Giovanili
- Attività Finanziarie
- Ass. Giacchetti

COMUNE DI TERNI
- 6 MAR. 2015
Protocollo n° 30888
CAT. 2 CL. 4 FS. 3

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Considerato che nella nuova struttura verranno trasferite le attività del Centro Giovanile Valnerina gestito attualmente dalla Cooperativa Cultura e Lavoro e che la stessa ha presentato una proposta per la gestione del nuovo Centro;

-che tale proposta risulta conforme agli obiettivi dell'AC, che elementi significativi del progetto concordato con il Soggetto gestore, in linea con gli obiettivi dell'A.C., risultano:

- l'uso non esclusivo, assicurando la presenza all'interno della struttura delle associazioni presenti nel territorio, dei gruppi formali e non formali ed individuando la coop Soc. Cultura e Lavoro quale titolare e referente nei rapporti con l'A.C,

-la messa a disposizione di uno spazio idoneo per le attività dell'Unità socio-educativa di strada;

-la costruzione di una rete di rapporti e collaborazione con i soggetti istituzionali e non, presenti nel territorio, con particolare riferimento all'Ufficio della Cittadinanza Valnerina.

-la costituzione di un gruppo di coordinamento, con funzioni di indirizzo e di verifica, di cui faranno parte un referente per il soggetto gestore, due referenti della Direzione Servizi Culturali e Sociali del Comune di Terni, due rappresentanti delle altre associazioni/servizi ospitate in modo stabile all'interno della struttura.

- Che i rapporti tra il soggetto gestore e l'A.C. per il corrente anno 2015 vengono regolamentati da un Accordo Attuativo di durata annuale, allegato e parte integrante del presente atto;

- Che la Zona sociale 10 ha previsto un finanziamento di € 4.000,00, una tantum, per le spese necessarie all'avvio delle attività, compreso l'acquisto di beni ed attrezzature per le attività del Centro Giovanile e dell'Unità di vigilanza operativa collegata al progetto E...SIA!;

- Considerato che il suddetto importo trova la necessaria copertura finanziaria su Determinazione del Dirigente n. 2322 del 2.10.2014 secondo la seguente ripartizione:

- per € 3.670,00 al Cap. 742 CC n. 1170 Bil. 2014 Impegno n. 1123/3

- per € 330,00 al Cap. 742 CC n. 1170 Bil. 2014 Impegno n. 1123/4 ;

- Considerato altresì che si provvederà con un successivo atto deliberativo all'approvazione del finanziamento annuale per la gestione del CAG Valnerina per l'anno 2015, il cui ammontare sarà stabilito nel Bilancio Comunale 2015;

- Visto l'art. 48, comma 2, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000;

- Visto l'art.107, comma 1 e 2, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000;

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Servizi Culturali e Sociali ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000 in data 12.2.2015;

- Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Elena Contessa, ai sensi dell'art. 49 del Decreto lgs n. 267/00 in data 23.02.2015, "favorevole dando atto che la spesa è finanziabile al Cap. 742 del CC 1170 Es. 2015 Imp. 1234 Sub. 5 e 6";

- Visto l'art.134, comma 4, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000;

- Visto l'art. 49 del d.lgs. 507 del 15.11.1993;

Con voti unanimi

2

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio VISTA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Lorenzo

DELIBERA

1. di affidare per il corrente anno 2015 la gestione del nuovo Centro polifunzionale sito a Collestatte Piano, in via Valenti, alla Cooperativa Cultura e Lavoro, attuale gestore del Centro Valnerina, a implementazione delle attività svolte, per i motivi meglio esposti in premessa;
2. di erogare a favore della Soc. Coop Cultura e Lavoro un finanziamento, previsto una tantum, di € 4.000,00 per l'avvio delle attività come meglio esplicitato in premessa;
3. di approvare il testo dell'Accordo Attuativo che si allega e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che il suddetto importo trova la necessaria copertura finanziaria su Determinazione del Dirigente n. 2322 del 2.10.2014 secondo la seguente ripartizione:
 - per € 3.670,00 al Cap. 742 CC n. 1170 Bil. 2014 Impegno n. 1123/3
 - per € 330,00 al Cap. 742 CC n. 1170 Bil. 2014 Impegno n. 1123/4 ;
5. di demandare peraltro ad un successivo atto deliberativo l'approvazione del finanziamento annuale per la gestione del CAG Valnerina per l'anno 2015 il cui ammontare sarà stabilito nel bilancio comunale 2015;
6. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio VISTA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

ALLEGATO

Allegato alla Delibera
di GIUNTA COMUNALE
n.° 48 del 25.02.2015

ACCORDO TRA IL COMUNE DI TERNI – DIREZIONE SERVIZI
CULTURALI E LA COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E LAVORO PER
LA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE VALNERINA -

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di c/o la sede
della Direzione Servizi Culturali del Comune di Terni di Via

TRA

L'Amministrazione Comunale di Terni, rappresentata nella persona della
Dott.ssa Danila Virili, nata a Terni il 28/03/1952, Dirigente del Comune di Terni
– Direzione Servizi Culturali (C.F. VRLDNL52C68L117J), la quale interviene
esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo ed in
attuazione degli indirizzi di gestione forniti con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 180 del 10/12/2014.

E

La Coop. Sociale Cultura e Lavoro con sede in Terni, via Bramante n. 3/D
(P.IVA n.0037050552), rappresentata dalla Sig.ra Chitarrini Flavia, Presidente
e rappresentante legale nata a Terni il 16.01.1947, residente a Terni, Via XX
Settembre n. 141;

PREMESSO

- Che, tra gli obiettivi dell'A.C. assume particolare rilievo la promozione
del benessere della comunità, anche attraverso la riqualificazione urbana delle

10

zone periferiche del territorio comunale e l'individuazione di strutture in grado di rispondere alle esigenze di aggregazione della popolazione residente ;

- Che il territorio della Ex VI Circoscrizione, presenta da alcuni anni, situazioni di disagio, tossicodipendenza, marginalità e devianza giovanile, oltre ai processi di inserimento e integrazione di comunità straniere;

- che l'A.C. di Terni con D.G.C. n. 46 del 13/12/2008 e con successiva DGC n.304 del 25.09.2013 ha approvato un progetto di intervento nel territorio della ex VI Circoscrizione ;

- che il progetto sopra citato mira alla costituzione di un centro polifunzionale che possa ospitare:

a) attività socio-educative per minori: trasferendo nei locali individuati il centro di aggregazione giovanile Valnerina, attualmente sito in Collestatte paese

b) attività socio-educativa di strada anche correlata ai progetti promossi dall'A.C. relativamente al miglioramento della sicurezza sociale del territorio

c) attività sociali per anziani

d) attività di aggregazione e socializzazione a sostegno della comunità (pro-loco, patronati, associazioni ecc.)

e) attività di promozione della cultura, della partecipazione, della diffusione del volontariato tra i giovani

- che le attività di cui sopra, si svolgeranno presso una unità immobiliare di proprietà della Azienda regionale ATER Umbria, presa in locazione (DGC n. 304 del 25/9/2013) dall'A.C., ubicata in Località Collestatte Piano Via



Domenico Valenti n. 7 piano terra, e censita al catasto fabbricati al fgl 148 p.lla 466 sub23, cat C1, della superficie di mq. 200 circa;

- che nella nuova struttura come da DGC n. 304 del 25/9/2013 verranno trasferite le attività del Centro Giovanile Valnerina

- che la Cooperativa Sociale "Cultura e Lavoro" già soggetto gestore delle attività del Centro giovanile Valnerina ha presentato una proposta per l'organizzazione delle attività del centro

-che tale proposta risulta conforma agli obiettivi dell'AC, che elementi significativi del progetto concordato con il Soggetto gestore, in linea con gli obiettivi dell'A.C., risultano:

a) l'uso non esclusivo, assicurando la presenza all'interno della struttura delle associazioni presenti nel territorio , dei gruppi formali e non formali ed individuando, la coop Soc. Cultura e Lavoro quale titolare e referente nei rapporti con l'A.C,

-la messa a disposizione di uno spazio idoneo per le attività dell'Unità socio-educativa di strada;

- la costruzione di una rete di rapporti e collaborazione con i soggetti istituzionali e non, presenti nel territorio, con particolare riferimento all'Ufficio della Cittadinanza Valnerina.

- la costituzione di un gruppo di coordinamento, con funzioni di indirizzo e di verifica, di cui faranno parte un referente per il soggetto gestore, due referenti della Direzione Servizi Culturali e Sociali del Comune di Terni, due rappresentanti delle altre associazioni/servizi ospitate in modo stabile all'interno della struttura. .

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – OGGETTO DELL' ACCORDO

Costituisce oggetto del presente accordo il Centro Polifunzionale "Valnerina" sito in Terni, Via Valenti n 7.

ART. 2 – DURATA

Il presente accordo è valido per un anno , a decorre dal giornoe scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso di disdetta. Ai fini della realizzazione ottimale del servizio in oggetto, le parti potranno concordare la proroga del presente accordo per un periodo massimo di 6 mesi.

ART. 3 – STRUTTURE, ARREDI e STRUMENTAZIONI, PROMOZIONE II

Comune di Terni concede alla Cooperativa Cultura e Lavoro per la gestione del Centro "Valnerina" l'utilizzo dello stabile sito a Collestatte piano, via Valenti n 7, con le seguenti specifiche:

- a) Messa a disposizione di spazi a favore delle Associazioni, da individuare, secondo un calendario concordato.
- b) Messa a disposizione dei soggetti gestori del progetto relativo all'Unità di strada con un calendario concordato e condiviso con gli operatori e la Direzione Servizi Culturali e Sociali .

A carico del soggetto gestore, anche in virtù del finanziamento pubblico, che verrà erogato per l'attivazione del Servizio, insistono i costi relativi a:

Personale (sia organizzativo che tecnico)

Attrezzature e strumentazioni

Arredi

Materiali di consumo

Materiale per la promozione e l'informazione

Documentazione

Sito internet

Formazione

La Cooperativa Sociale Cultura e Lavoro dichiara di aver visitato gli immobili sopra descritti e di averli trovati adatti all'uso convenuto, dichiara di prenderli in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da tale momento custode del medesimo nonché datore di lavoro rispetto ai volontari ed operatori impegnati nelle attività di volontariato e professionali. Si impegna a:

- predisporre le misure atte ad assicurare la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, così come è previsto dalla normativa vigente, impegnandosi comunque a non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'immobile e/o agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del Comune di Terni.
- ad adibire l'immobile di proprietà comunale ad uso esclusivo del servizio oggetto del presente contratto
- a riconsegnare le chiavi della vecchia sede sita in Collestatte Paese, (ex mattatoio)
- a riconsegnare l'unità immobiliare alla scadenza del presente contratto, nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Le spese ordinarie di manutenzione dell'immobile saranno integralmente a carico della Cooperativa Sociale cultura e Lavoro quelle straordinarie saranno invece a carico dell'A.t.e.r.

ART. 4 – REDAZIONE DEL D.V.R.

La Cooperativa cultura e lavoro . dovrà procedere entro e non oltre il alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e della Sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, redatto da tecnico abilitato, ai sensi del D. L.gs.vo n. 81/2008.

Dovrà, inoltre, produrre la documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominativo del medico di lavoro competente e copia

del piano di sicurezza ed evacuazione, impegnandosi a coordinare con l'Ente le modalità esecutive.

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E COSTI DI GESTIONE

Ai fini della realizzazione delle attività, la Cooperativa predisporrà un Prospetto annuale delle attività; nel prospetto si dovrà evidenziare *il carattere sociale e il beneficio per la collettività derivante dalle attività svolte dalla Cooperativa*

Particolare cura nella programmazione delle attività dovrà essere riservata alla costruzione di una partnership con i soggetti associativi presenti nel territorio. Saranno infatti valorizzate, in particolare, le iniziative volte a favorire la cooperazione tra diverse associazioni (utilizzo comune della sede per attività congiunte, organizzazione di eventi, manifestazioni culturali o altre iniziative) prevedendo anche una eventuale compartecipazione delle associazioni esterne alle spese di gestione delle attività.

Tutte le spese relative alle forniture di servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefono nonché di pulizia) connesse con l'utilizzo della struttura sopra descritte sono a carico del soggetto gestore.

Al soggetto gestore verrà erogato per la gestione del servizio oggetto del presente accordo quanto previsto dal Bilancio Comunale per il CAG Valnerina nei modi e nei tempi previsti da apposito atto Dirigenziale, oltre ad una tantum pari ad un importo di € 4.000 per le spese necessarie all'avvio delle attività, compreso l'acquisto di beni ed attrezzature per le attività del centro giovanile e dell'Unità di vigilanza operativa collegata al progetto E...SIA2!

La copertura delle spese di gestione dovrà derivare anche dagli introiti delle attività del Centro, quali laboratori, attività educative, etc.

L'Associazione, nella formulazione del prospetto annuale delle attività, a copertura delle spese, potrà prevedere anche il concorso finanziario di altre associazioni, di sponsor privati, di istituzioni pubbliche o private e di altri soggetti. L'Amministrazione Comunale non potrà essere chiamata ad integrare eventuali mancati introiti previsti nella programmazione.

Entro il mese successivo al termine del presente accordo la Cooperativa Cultura e Lavoro dovrà presentare apposita relazione delle attività svolte e relativa rendicontazione alla Direzione Servizi Culturali e Sociali – Ufficio Politiche Giovanili.

ART. 6 – MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

La Cooperativa Cultura e Lavoro . dovrà svolgere l'attività affidata in gestione con piena autonomia organizzativa, responsabilità tecnica e civile; sin d'ora si impegna a conformare le proprie attività alle disposizioni previste dal presente accordo, agli atti comunali relativi, nonché a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali che regolano il settore.

Si impegna inoltre a vigilare con la massima diligenza, affinché gli utenti abbiano la massima cura nell'uso delle strutture e degli arredi messi a disposizione.

Il soggetto gestore, con la stipula del presente accordo, assume ogni onere relativo all'acquisizione di eventuali autorizzazioni, permessi, licenze necessarie per lo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, iniziative, anche aperte o esposte al pubblico. Più in generale, nello svolgimento delle attività previste, La Cooperativa Cultura e Lavoro si impegna al rispetto delle presenti disposizioni, dei regolamenti comunali, della normativa nazionale e regionale vigente e non potrà chiamare il Comune di Terni a rispondere di eventuali inadempimenti amministrativi alla stessa imputabili.

La Cooperativa Cultura e Lavoro organizza la propria attività nell'ambito della progettazione generale di indirizzo disposta dall'Amministrazione Comunale e specifica delle Politiche Giovanili.

Gli interventi di informazione e di pubblicizzazione del Servizio che coinvolgono il Comune, nonché i rapporti interistituzionali con altri Enti pubblici e privati, saranno tenuti di concerto con l'Amministrazione Comunale. Le modalità di organizzazione devono risultare da specifica e idonea documentazione conservata presso la struttura sede legale della Cooperativa Cultura e Lavoro., a disposizione per eventuali verifiche da parte degli Uffici comunali competenti.

ART. 7 – REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

La Cooperativa Cultura e Lavoro dovrà assegnare ed impiegare, per ogni tipologia di prestazione, personale professionale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione del servizio, la Cooperativa Cultura e Lavoro dovrà inviare a codesto Ente l'elenco del personale, volontario o dipendente, operante con specificata la relativa qualifica.

La Cooperativa Cultura e Lavoro dovrà impiegare, nei limiti del possibile, per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale, (tranne i liberi professionisti impiegati per particolari od occasionali laboratori od eventi) al fine di garantire una continuità nel servizio.

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Fermo restante il rispetto delle competenze di indirizzo, il personale presta la propria opera senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'A.C. committente e risponde esclusivamente alla Cooperativa Cultura e Lavoro. affidataria quale datore di lavoro.

I volontari, ove presenti, coopereranno con gli operatori nel rispetto delle norme in materia di volontariato.

ART. 8 – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il responsabile del servizio oggetto del presente contratto viene individuato dal soggetto gestore nella persona di

Il responsabile risponde della completa realizzazione del servizio affidato, dell'organizzazione del personale, dei collegamenti con la Direzione Servizi Culturali e Sociali, con la quale concorda riunioni per la verifica comune del corretto sviluppo dell'attività programmata e partecipa, anche attraverso un suo delegato, al Coordinamento dei CAG. E' parimenti responsabile della sicurezza nell'accesso e nella fruizione delle strutture utilizzate da parte degli associati, degli utenti, dei lavoratori, dei volontari, nonché dell'organizzazione operativa e dell'idoneità delle professionalità impiegate.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

La Cooperativa Cultura e Lavoro. si obbliga ad applicare nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. In ogni caso si applicano integralmente le disposizioni previste dalla Legge 327/ 2000.

La Cooperativa Cultura e Lavoro è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale. L'A.C. è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 10 - GARANZIE E RESPONSABILITA'

11

La Cooperativa Cultura e Lavoro. è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

E' tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione dell'accordo assume formale impegno in tal senso.

ART. 11 - CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono effettuati dall'A.C..

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Resta facoltà di codesto Ente richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.

ART. 12 – INADEMPIENZE E PENALITA' NELLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E NEL TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Qualora l'Ente ritenga che la Cooperativa Cultura e Lavoro. non adempia ai propri obblighi o non vi adempia regolarmente, dovrà darne comunicazione verbale al responsabile del servizio e, se del caso, per iscritto alla Cooperativa . stessa, così da porla in condizione di riconoscere ed eventualmente contestare gli inadempimenti rilevati dall'Ente.



In caso di accertata inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, l'Associazione dovrà corrispondere all'Ente le seguenti penali:

Euro 250,00 per la prima irregolarità contestata;

Euro 500,00 per la seconda irregolarità contestata;

Euro 1.000,00 per la terza irregolarità contestata.

L'Ente avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento:

- alla terza irregolarità accertata, fatto salvo comunque il pagamento delle penali,
- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Ente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

ART. 13 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento oggetto del presente contratto.



ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Qualora il soggetto gestore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento, il presente accordo si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 15 – VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al soggetto gestore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 16 – PAGAMENTI

Al soggetto gestore verrà erogato un finanziamento una tantum di € 4.000,00 per l'avvio delle attività, come meglio descritto nelle premesse, e per la gestione del servizio oggetto del presente accordo quanto previsto dal Bilancio Comunale 2015 per il CAG Valnerina nei modi e nei tempi previsti da apposito atto Dirigenziale.

Il corrispettivo resterà invariato per tutto il periodo di vigenza del presente accordo. Non saranno pertanto riconosciuti adeguamenti tariffari sia relativi al costo del personale sia dovuti alle variazioni dell'indice ISTAT. I tempi di erogazione dell'importo previsto resteranno comunque subordinati ai criteri e vincoli imposti dal patto di stabilità nonché dalle altre disposizioni in materia di fiscalità pubblica. Eventuali ritardi nel pagamento pertanto non potranno essere

invocati come motivo valido per la risoluzione dell'accordo da parte del soggetto gestore, il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza contrattuale prevista.

ART. 17 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione dell'accordo fatta salva la possibilità di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. L'accordo non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell'attività da parte del soggetto gestore o di fallimento dello stesso.

ART. 18 - CONTROVERSIE – CLAUSOLA ARBITRALE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Terni.

Il ricorso agli arbitri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

Gli arbitri decidono in modo rituale quali mandatari delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio decide entro novanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro.

Le decisioni del Collegio sono definitive salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.

ART. 19 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di inadempienze imputabili al soggetto gestore nelle ipotesi specificate nei precedenti articoli.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il compenso viene corrisposto fino al giorno della cessazione dell'affidamento.

L'Ente potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.

L'Ente potrà affidare il servizio ad altro soggetto idoneo successivamente individuato od assumere in proprio la gestione dello stesso.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali a carico del soggetto affidatario per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 20 – RISERVATEZZA

Il soggetto gestore assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso del soggetto gestore, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che lo stesso sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.

L'Ente parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dal soggetto affidatario nello svolgimento del rapporto contrattuale.

ART. 21 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

In ossequio a quanto previsto dall'art. 13 della Dlgs n. 196/2003, si informa che i dati forniti dal soggetto gestore verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dall'art. 9 delle legge citata.

Il responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante del soggetto gestore, il quale è, altresì, tenuto all'osservanza del Dlgs n. 196/2003, in particolare:

- ◆ provvede ad individuare formalmente l'incaricato al trattamento dei dati nella figura del responsabile del servizio o di altro soggetto che dovrà essere comunicato formalmente all'A.C.;
- ◆ provvede a fornire agli interessati l'INFORMATIVA di cui all'art. 13 D.Lgs.vo 196/2003;
- ◆ si impegna a trattare i dati in modo lecito e corretto secondo le indicazioni e le modalità che saranno indicate dall'A.C.;
- ◆ si impegna ad utilizzare i dati con modalità compatibili con la finalità della regolare gestione del servizio in termini di adeguatezza agli indirizzi del settore e



di programmazione;

◆ si impegna a conservare i dati in forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati;

L'Ente, in quanto titolare del trattamento dei dati che vengono utilizzati per lo svolgimento del servizio, dovrà fornire al responsabile della privacy nominato dal soggetto gestore le istruzioni secondo quanto previsto dall'art. 8 del Dlgs n. 196/2003.

ART. 22 – REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO E RINVIO AD ALTRE NORME

Il presente Accordo verrà registrato solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Per la Cooperativa Cultura e Lavoro

Per il Comune di Terni

La Presidente

La Dirigente

Sig.ra Flavia Chitarrini

Dott.ssa Danila Virili

